

COMUNE DI CIVIASCO

REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI  
CONTRIBUTI COMUNALI (art. 12 Legge 7.8.90, n.241)

Art. 1 - Oggetto della disciplina.

Il presente regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalita' per l'erogazione di sovvenzioni, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggi economici, posto in essere dall'Ente.

Art. 2 - Ambito e limiti degli interventi.

Gli interventi dovranno riguardare:

- a) interessi che non esulino dal territorio dell'Ente;
- b) interessi sociali, culturali, turistici, sportivi, nonche' servizi ed uffici di utilita' pubblica;
- c) interessi che non siano confessionali, partitici o sindacali;
- d) tendere all'eliminazione di bisogni economici dei soggetti in riconosciuto stato di indigenza;
- e) riguardare attivita' economiche solo nel caso che queste assolvano un servizio di pubblica utilita' purché il servizio o l'attivita' non sia in regime di libera concorrenza;

I limiti sono dati dalle disponibilita' di bilancio e dalla vigente normativa in tema di finanza pubblica.

Art. 3 - Destinatari degli interventi.

- a) persone giuridiche che svolgono attivita' senza fini di lucro socialmente rilevanti per la collettività;
- b) persone giuridiche che svolgono le attivita' di cui alla lettera e) del 1^ comma dell'art. 2;
- c) persone fisiche esclusivamente nel caso di cui alla lettera d) del 1^ comma dell'art. 2;
- d) Enti sovracomunali cui il Comune aderisce, in questo caso i contributi vengono erogati con i criteri e le modalita' previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4 - Modalita' di attivazione degli interventi.

Gli interventi vengono attivati a domanda oppure d'ufficio:

- a) la domanda deve contenere il tipo di intervento richiesto (finanziario o altro vantaggio economico), il bisogno o l'interesse pubblico perseguito, l'esistenza di norme statutarie che limitino potenzialmente l'ammissione o l'iscrizione della cittadinanza all'associazione, il risultato dell'ultimo bilancio e l'attivita' oggetto del contributo o dell'intervento ed i mezzi di finanziamento in generale, nonche' di quelli particolari collegati a specifiche iniziative;

b) gli interventi d'ufficio gestiti dall'ente potranno riguardare esclusivamente il settore scolastico, le attivita' ed i servizi in cui l'ente abbia una partecipazione diretta e le attivita' o i servizi di utilita' pubblica gestiti da privati, enti o associazioni.

Art. 5 - Modalita' per la presentazione delle domande, per la formazione dei riparti e per le erogazioni.

Entro il 31 dicembre dell'anno precedente dovranno essere presentate le istanze tendenti ad ottenere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ogni altro beneficio economico completo con le notizie di cui all'art. 4.

Il riparto dei fondi avverra' nei limiti delle disponibilita' di bilancio, che verranno vincolati, di massima, per il 70% dei fondi per contributi ricorrenti e programmati, mentre per il restante 30% dei fondi per contributi non ricorrenti e non programmati.

L'entita' del beneficio economico ed il periodo di effettiva erogazione od ammissione sara' attuato ad insindacabile giudizio dell'amministrazione tenendo conto delle seguenti priorita':

- interventi nelle attivita' o servizi in cui l'ente sia compartecipe;
- interventi nel settore scolastico;
- interventi turistici e culturali;
- interventi di utilita' pubblica in generale;
- altri tipi di interventi.

L'approvazione del riparto avverra' entro il 31 marzo o entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione se posteriore al 31 dicembre.

L'approvazione del riparto costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse o degli altri benefici nei seguenti casi:

- per aver accertato che la domanda contiene dati non veritieri;
- per sopravvenute priorita' di intervento;
- per il rispetto degli equilibri economici di bilancio.

Art. 6 - Norma transitoria.

Per le erogazioni delle disponibilita' relative all'anno 1990 verranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 2 - 3 - 4 del presente disciplinare.